

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5091 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

Data pubblicazione: 05/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 835-2015 proposto da:

EFFESUD (già ISTITUTO FINANZIARIO PER L'INDUSTRIA EDILIZIA "FINANCE SUD") SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GEORGES KHOUZAM, CAMPANELLA LUCA TOMMASO;

Am

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO" PREFABBRICATI NORD SRL";

- *intimato* -

avverso il decreto n. 5775/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 25/11/2014;

1238E
1R



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Il Collegio

rilevato che, con ricorso passato per la notifica postale il 24 dicembre 2014, la ISTITUTO FINANZIARIO PER L'EDILIZIA "FINANCE SUD" (ora EFFESUD) S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato in data 25 novembre 2014, con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento PREFABBRICATI NORD S.R.L. proposta dall'odierna ricorrente;

che la Curatela, cui il ricorso risulta ritualmente notificato, non si è costituita;

considerato che con unico motivo, illustrato anche da memoria, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge, la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto carente di prova la domanda, aderendo all'orientamento di questa Corte secondo cui è onere della parte produrre tutta la documentazione necessaria a provare la domanda, non essendo sufficiente il richiamo di quella presentata nella diversa fase di verifica dei crediti e non potendo l'acquisizione essere disposta in assenza di istanza di acquisizione della parte;

ritenuto di procedere alla redazione della motivazione in forma semplificata;

ritenuto che il ricorso è fondato, atteso che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi,

Am

Ric. 2015 n. 00835 sez. M1 - ud. 14-12-2017

-2-



già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr.Cass.Sez.1 n.12549 del 18/05/2017; Id.n.26639/2016); che pertanto si impone la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio della causa al Tribunale di Palermo perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla luce del principio di diritto qui affermato, regolando anche le spese di questo giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per regolare le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario

Paolo ALABICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **5 MAR. 2018**